



GABRIELE MANA
VESCOVO DI BIELLA

Prot. n. 401/16/CV

**DECRETO DI APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO
DELLA "COMUNITÀ MONASTICA DI BOSE"**

Vista l'istanza del Priore della Comunità monastica di Bose, con sede in Magnano (BI), fr. Enzo Bianchi;
per l'autorità che compete al Vescovo diocesano a norma del Codice di Diritto Canonico;

dopo avere esaminato il testo del nuovo Statuto della Comunità monastica di Bose, approvato dal Consiglio dei professi della medesima, come da verbale dell'Assemblea tenutasi il 2 novembre 2016, e dopo averlo trovato pienamente conforme al Diritto della Chiesa, aderente allo spirito della grande tradizione monastica d'Oriente e d'Occidente e alle determinazioni della Regola di Bose, corrispondente alla realtà di vita della Comunità, con il presente decreto

CONFERMO

l'acquisizione della personalità giuridica riconosciuta alla "Comunità monastica di Bose" sita in Magano (BI), presente in Diocesi di Biella dal 1968, con decreto del Vescovo, mons. Massimo Giustetti in data 11 luglio 2001, come "Associazione privata di fedeli" a norma dei cann. 322 par. 1, 114 par. 1, 116 par. 2 e 117 del Codice di Diritto Canonico e

APPROVO

il nuovo Statuto della Comunità monastica di Bose, composto di 32 articoli ed esteso su 12 facciate, secondo il testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Biella, 11 dicembre 2016, domenica "Gaudete" 3^a di Avvento



+ *Gabriele Mana*

IL NOTAIO

Ermano Furlan

STATUTO DELLA «COMUNITÀ MONASTICA DI BOSE»

Testo approvato dal Consiglio dei professi – 02.11.2016

I. Natura della Comunità

Art. 1. §1. La Comunità monastica di Bose, che ha sede in Magnano, provincia e diocesi di Biella, è un'Associazione privata di fedeli (Codice di Diritto Canonico [CIC] can. 299 §2, dotata di propri statuti secondo il disposto del CIC can. 304 §1) sorta nel 1968 con la paterna benedizione del cardinale Michele Pellegrino, Arcivescovo di Torino. Come tale essa persegue finalità di religione e di culto secondo la grande tradizione cristiana ed è iscritta nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Biella.

§2. La comunità è unica, anche se si può articolare, in nuclei o fraternità collocate in luoghi diversi, anche all'esterno della provincia e della diocesi di Biella. Dove ciò accade, è dato opportuno avviso agli Ordinari ecclesiastici del luogo, secondo le indicazioni previste all'art. 21, §2 del presente Statuto. Attualmente fraternità da essa dipendenti sono attive a Ostuni (BR), Assisi (PG), Cellole di San Gimignano (SI) e Civitella San Paolo (RM).

Art. 2. La comunità si compone di uomini e di donne che desiderano vivere radicalmente l'Evangelo nel celibato e nella vita comune, nell'obbedienza e nella condivisione dei beni, ispirandosi alla grande tradizione monastica d'oriente e d'occidente e seguendo le determinazioni della Regola di Bose, portando così al pieno sviluppo la grazia che ciascuno di essi ha ricevuto mediante il Battesimo.

Art. 3. La vita della comunità trova perciò la sua fonte nella preghiera liturgica delle ore e nella preghiera personale, in particolare nella "lectio divina" sulle Scritture. Essa si sviluppa attraverso la vita fraterna e il lavoro, e tende, mediante l'ascolto obbediente della Parola di Dio reso possibile da opportuni tempi di silenzio, all'edificazione della comunità nella carità.

Art. 4. Consci del fatto che il segno della comunione «incarna e manifesta l'essenza stessa del mistero della Chiesa» (NMI 42), i membri della Comunità monastica di Bose vivono la loro ricerca di riconciliazione con Dio, con se stessi e tra di loro all'interno del più vasto disegno di riconciliazione tra Dio e ogni uomo attraverso il ministero della Chiesa. In particolare, essi sono animati da un profondo spirito ecumenico e da passione per l'unità della Chiesa, e praticano con convinzione il ministero dell'ospitalità verso chiunque bussì alla porta della comunità.

II. Struttura e governo della Comunità

Art. 5. L'Associazione si compone di fratelli e di sorelle costituenti un'unica comunità, sebbene esista una distinzione tra fratelli e sorelle che si attua nell'accompagnamento e nella formazione spirituali e, ordinariamente, nelle sedi abitative e nella separazione delle attività professionali. L'unità è assicurata dall'identità dello scopo, dall'unicità della Regola e degli organi statutari, dalla piena comunione dei beni nonché del ritmo di vita e dell'ufficio liturgico quotidiani ed è sostenuta e animata dal priore.

Art. 6. I membri dell'Associazione si distinguono, a seconda del grado di stabilità o di definitività di impegno in:

- a) Membri a titolo temporaneo (postulanti e novizi/e);
- b) Membri permanenti (probandi/e);
- c) Membri con impegno definitivo e perpetuo (professi/e).

Art. 7. §1. I membri a titolo temporaneo sono quelli che vivono in comunità osservando la Regola e obbedendo ai responsabili incaricati della loro formazione, senza avere ancora assunto un impegno di permanenza. Essi sono postulanti o novizi/e.

§2. Durata e modalità di questo tempo di formazione così come i criteri di ammissione o di remissione dall'Associazione sono specificati negli artt. 23-24 del presente Statuto.

Art. 8. I membri a titolo permanente sono quelli che – ai sensi dell'art. 25, §3 – vengono ammessi a un impegno stabile, che nell'intenzione dei candidati è definitivo, tramite l'accoglienza liturgica. Tale impegno a vivere radicalmente l'Evangelo, secondo l'ispirazione della grande tradizione monastica interpretata dalla Regola di Bose, nel celibato e nella fedeltà alla comunità, viene espresso da ogni candidato nel corso della liturgia davanti ai fratelli e alle sorelle della comunità.

Art. 9. §1. I membri con impegno definitivo e perpetuo sono quelli che – avendo mostrato l'intenzione di impegnarsi per la professione perpetua davanti alla Chiesa ed essendo stati giudicati idonei a tale atto ai sensi dell'art. 27 – nella liturgia di professione definitiva e perpetua, hanno assunto davanti alla Chiesa, misticamente adunata nella comunione dei santi, nella liturgia eucaristica, l'impegno di celibato e di vita comune all'interno del quale vivere l'obbedienza e la condivisione dei beni secondo le indicazioni della Regola. Da quel momento sono fratelli o sorelle per sempre.

§2. Spetta a questi membri professi l'esercizio della voce attiva e passiva ai posti di responsabilità nell'Associazione.

Art. 10. Gli organi dell'Associazione sono:

Organi individuali:

- a) Il priore
- b) Il vice-priore
- c) La sorella responsabile delle sorelle
- d) I responsabili della formazione
- e) L'economo
- f) Il responsabile di un nucleo o fraternità.

Organi collegiali:

- a) Il consiglio della comunità
- b) Il capitolo della comunità
- c) Il discretorio
- d) La commissione economica.

Art. 11. §1. Il priore è superiore maggiore dell'Associazione (in analogia al can. 620 del CIC) e come tale presiede tutta la comunità: i fratelli, le sorelle e i diversi nuclei o fraternità. Egli, quale servo della comunione, anima la vita della comunità e ha l'autorità per dare esecuzione alle decisioni degli organi deliberativi previsti dal presente Statuto e far progredire la vita della comunità in conformità agli scopi dell'Associazione, allo spirito della Regola e alle decisioni del consiglio.

§2. Quale servo della comunione, spetta al priore mantenere i rapporti con le autorità ecclesiali e custodire la fedeltà dell'Associazione al carisma monastico di fondazione.

§3. Il priore ha la rappresentanza legale dell'Associazione e appone il proprio nome in tutte le questioni di natura giuridica ed economica riguardanti la comunità.

§4. Spetta al priore nominare:

- a) Il vice-priore ed eventualmente un suo assistente;
- b) La sorella responsabile delle sorelle ed eventualmente una sua assistente;
- c) Due membri del discretorio;
- d) I responsabili della formazione: maestro/a dei/lle postulanti, dei/delle novizi/e, e, se lo ritiene opportuno, dei/lle probandi/e; maestro/a degli studi;

- e) L'economo;
- f) I responsabili delle fraternità, sia di fratelli che di sorelle.

Al priore spetta inoltre presentare al Vescovo membri dell'Associazione candidati al conferimento degli Ordini sacri per il servizio della comunità o delle fraternità.

§5. Il priore è eletto dal consiglio dell'Associazione sotto la supervisione di un garante ecclesiale esterno. Può essere eletto alla carica di priore un fratello o una sorella professo/a da almeno 5 anni.

§6. L'elezione avviene nei primi tre scrutini con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti degli aventi diritto. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Se nessun membro raggiunge la maggioranza assoluta nel quarto e nel quinto scrutinio, il candidato che avrà ottenuto la maggioranza relativa – in caso di parità di voti tra due o più fratelli o sorelle il membro più anziano per vita monastica – assume la carica di amministratore per un anno, al termine del quale il consiglio procederà a nuova elezione. Durante tale periodo le cariche di nomina del priore di cui al presente art. 11 resteranno immutate, eccetto quella per l'incarico eventualmente ricoperto dall'amministratore al momento della elezione.

§7. Il priore è eletto per un periodo di due anni, al termine dei quali il consiglio procederà a uno scrutinio di verifica: se il priore in carica otterrà la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto, il suo mandato avrà validità per altri tre anni. In caso contrario il consiglio procederà a una nuova elezione secondo le modalità del paragrafo precedente. Un membro può essere eletto per due mandati: in caso di rielezione, durerà in carica per cinque anni senza necessità di scrutinio di verifica dopo il secondo anno di rielezione.

§8. Il priore può dimettersi per malattia invalidante, per un'altra causa che pregiudichi gravemente l'esercizio del suo ministero, o anche per propria decisione, comunicata con un anticipo di 30 giorni. La malattia invalidante o la causa gravemente pregiudicante l'esercizio del suo ministero potranno essere rilevate a opera del discretorio senza il consenso del priore in carica. Dopo la valutazione a maggioranza semplice del discretorio, il consiglio deciderà l'esonero dall'ufficio di priore a maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

§9. Alla scadenza del mandato del priore, in caso di decesso o di malattia invalidante, tutte le cariche di nomina del priore sono confermate *ad interim* fino all'elezione del nuovo priore. Il vice-priore assume *ad interim* i poteri di rappresentanza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente art. 11 e convoca e presiede il consiglio per l'elezione del nuovo priore, secondo le norme dei paragrafi precedenti, entro 30 giorni in caso di scadenza del mandato ed entro 6 mesi in caso di decesso o di malattia invalidante.

§10. In caso di dimissione del priore per propria decisione, sarà egli stesso a convocare e presiedere il consiglio per l'elezione del nuovo priore, entro 30 giorni dalla data in cui la sua dimissione è divenuta effettiva.

Art. 12. §1. Il consiglio della comunità comprende tutti i membri che abbiano emesso professione monastica perpetua e definitiva, e sono di sua competenza le decisioni maggiori relative alla vita della comunità. In particolare:

- a) Eleggere o esonerare il priore secondo le modalità previste all'art. 11;

- b) Proporre modifiche alla Regola o allo Statuto e approvarle con i due terzi dei voti;
- c) Deliberare con i due terzi dei voti l'apertura o la chiusura di un nuovo nucleo o fraternità ai sensi dell'art. 21;
- d) Ammettere all'accoglienza liturgica per l'impegno permanente o alla professione monastica perpetua e definitiva secondo le modalità previste rispettivamente agli artt. 25 e 27;
- e) Decidere a maggioranza semplice, su proposta del priore, sulla presentazione al Vescovo di membri dell'Associazione candidati al conferimento degli Ordini sacri per il servizio della comunità o delle fraternità;
- f) Approvare i bilanci annuali dell'Associazione.

§2. Il consiglio è riunito dal priore a sua discrezione o su richiesta della maggioranza del discretorio o della maggioranza dei membri dello stesso consiglio. Esso dev'essere riunito comunque almeno quattro volte all'anno per esaminare iniziative, progetti e questioni inerenti la vita della comunità, nonché per deliberare nelle materie di competenza ai sensi del presente Statuto. È nell'obbedienza al consiglio, secondo la Regola, che ogni membro della comunità è chiamato ordinariamente a vivere l'obbedienza evangelica.

§3. Una volta all'anno si terrà un consiglio generale per discernere il cammino compiuto dalla comunità e dalle fraternità nell'anno precedente, per approvare i bilanci annuali dell'Associazione e assumere gli indirizzi e gli orientamenti fondamentali onde pervenire agli scopi dell'Associazione.

§4. Al consiglio generale annuale hanno diritto/dovere di partecipare tutti i membri professi con diritto di voto attivo e passivo. Ogni singola fraternità invierà il/la responsabile della fraternità più un membro professo eletto dalla fraternità con voto a maggioranza relativa.

§5. Il voto deliberativo in consiglio viene espresso normalmente in modo manifesto, salvo i seguenti casi:

- a) votazioni riguardanti singoli membri della comunità;
- b) elezioni alle cariche statutarie;
- c) ogniqualvolta il priore lo ritenga opportuno.

§6. Qualora una decisione del consiglio non abbia raggiunto l'adeguata convergenza dei due terzi dei votanti, il priore potrà adottare di sua iniziativa una soluzione provvisoria per un conveniente periodo di sperimentazione, al termine del quale il consiglio si riunirà nuovamente per valutare il provvedimento e assumere una decisione definitiva.

§7. A seguito di ogni consiglio sarà redatto un verbale contenente una sintesi della discussione e le decisioni assunte. Copia del verbale sarà a disposizione dei membri del consiglio e l'originale sarà conservato negli archivi della comunità.

§8. I singoli membri del consiglio sono dal canto loro tenuti a osservare diligentemente il segreto su quanto discusso e deciso in consiglio, tanto più qualora si tratti di questioni riguardanti membri della comunità. Il priore escluderà dal consiglio per un congruo periodo di tempo il membro che si sarà accertato non essersi attenuto a questa disposizione.

Art. 13. §1. Il capitolo della comunità comprende tutti i membri probandi e professi.

§2. Il capitolo è radunato dal priore a sua discrezione, ma dev'essere riunito comunque almeno tre volte all'anno, poiché è l'organo consultivo di indirizzo e di programmazione delle attività comunitarie.

§3. A seguito di ogni capitolo sarà redatto un verbale, copia del quale sarà a disposizione dei membri del capitolo, mentre l'originale sarà conservato negli archivi della comunità.

§4. I singoli membri del capitolo sono dal canto loro tenuti osservare diligentemente il segreto su quanto discusso in capitolo, tanto più qualora si tratti di questioni riguardanti membri della comunità. Il priore escluderà dal capitolo per un congruo periodo di tempo il membro che si sarà accertato non essersi attenuto a questa disposizione.

Art. 14. §1. Il discretorio è composto dal priore, dal vice-priore, dalla sorella responsabile delle sorelle e, per la durata di tre anni rinnovabili, da due fratelli professi dimoranti in Comunità – il primo eletto a maggioranza relativa dai fratelli professi, il secondo nominato dal priore – e da due sorelle professe dimoranti in Comunità – la prima eletta a maggioranza relativa dalle sorelle professe, la seconda nominata dal priore sentito il parere della sorella responsabile. Nel caso di parità di voti tra due o più fratelli o sorelle risulterà eletto il membro più anziano per vita monastica.

§2. Il discretorio è convocato dal priore a sua discrezione – possibilmente una volta al mese – o su richiesta di tre membri del discretorio. Sempre a discrezione del priore potranno essere invitati a partecipare a singole riunioni anche l'assistente del vice-priore, l'assistente della sorella responsabile delle sorelle e/o i/le responsabili della formazione o altri fratelli e sorelle.

§3. Il discretorio ha le seguenti funzioni:

- a) Assistere il priore nella valutazione del cammino di tutta la comunità, riflettere collegialmente sulle questioni più rilevanti e sulla definizione di iniziative e progetti, analizzare in via preliminare le questioni da sottoporre all'esame del consiglio.
- b) Consigliare il priore in tutti i casi riguardanti singoli membri della comunità che necessitano misericordia, discrezione e riserbo.
- c) Esercitare una correzione fraterna nei confronti del ministero del priore.
- d) Esaminare eventuali divergenze tra priore e sorella responsabile delle sorelle ai sensi dell'art. 17, §4.
- e) Rilevare in prima istanza gravi impedimenti insorti nella persona del priore che ne pregiudicano lo svolgimento del ministero, conformemente all'art. 11, §8.
- f) Richiedere la convocazione del consiglio, conformemente all'art. 12, §2.

Art. 15. La commissione economica è composta dal priore, dal vice-priore, dalla sorella responsabile e dall'economista. È suo compito vigilare sull'andamento economico della comunità e delle fraternità, esaminare i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dall'economista e sottoporli al consiglio per l'approvazione.

Art. 16. §1. Il vice-priore, nominato dal priore per la durata di tre anni rinnovabili, ha funzione vicaria nei confronti di quest'ultimo e può fungere da delegato agli atti di cui all'art. 11, §3. Egli è il primo e più stretto collaboratore e consigliere del priore e lo sostituisce in caso di assenza. Il priore potrà nominare un fratello come assistente del vice-priore

§2. Egli convoca il consiglio per l'elezione del nuovo priore ed è membro di diritto del discretorio e della commissione economica.

Art. 17. §1. La sorella responsabile delle sorelle è nominata dal priore sentito il parere delle sorelle per la durata di tre anni rinnovabili. Anche per il rinnovo il priore sentirà il parere delle sorelle. È membro di diritto del discretorio e della commissione economica. Il priore potrà nominare, sentito il parere della sorella responsabile, una sorella come assistente della sorella responsabile delle sorelle.

§2. Spetta a lei guidare spiritualmente in modo diretto le sorelle, in sintonia con il priore che assicura la comunione tra fratelli e sorelle. La sorella responsabile incontra personalmente le sorelle, le guida, le sostiene e le compagina nella comunione tra di loro.

§3. Una sorella può ricorrere al priore solo in casi di particolare necessità. In tali circostanze il priore agirà comunque dopo aver sentito il parere della sorella responsabile e di concerto con lei.

§4. In caso di divergenza tra il priore e la sorella responsabile delle sorelle, la questione verrà esaminata dal discretorio che fornirà la sua valutazione. Qualora la divergenza dovesse permanere, l'autorità del priore resta preminente.

Art. 18. §1. I/le responsabili della formazione – maestro/a dei/le postulanti, dei/delle novizi/e, dei/le probandi/e – sono nominati dal priore per la durata di tre anni rinnovabili e a loro compete l'accompagnamento e la formazione spirituali dei membri della comunità fino alla professione perpetua e definitiva. I candidati sono affidati al fratello responsabile della formazione, e le candidate alla sorella responsabile della formazione.

§2. Il/la maestro/a degli studi – nominato/a dal priore per la durata di quattro anni rinnovabili – stabilisce d'intesa con il priore e la sorella responsabile delle sorelle un piano di studi biblici, liturgici, patristici, monastici e spirituali per il quadriennio previsto nell'itinerario di postulato e noviziato. Senza intervenire nel discernimento delle vocazioni, vigila affinché ogni membro acquisisca secondo le proprie capacità una solida conoscenza teologica e spirituale.

Art. 19. L'economo, nominato dal priore per la durata di tre anni rinnovabili, aiuta quest'ultimo nell'amministrazione dei beni della comunità e nella distribuzione a ciascun membro di ciò che gli è necessario. L'economo può fungere da delegato agli atti di cui all'art. 11, §3 ed è membro di diritto della commissione economica. Egli inoltre predispose i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'esame della commissione economica e all'approvazione del consiglio.

III. Il patrimonio dell'Associazione

Art. 20. §1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili frutto del lavoro di tutti i membri e della condivisione fraterna, così come dettagliati nell'elenco depositato presso la Prefettura di Biella.

§2. Seguendo la prassi della chiesa primitiva (cf. Atti 2,44-45) e le indicazioni della Regola di Bose, ogni membro devolve come donazione liberale ogni provento derivante dal suo lavoro, ricevendo dalla comunità tutto il necessario per il proprio sostentamento e per una vita sobria e dignitosa. Quanto ai beni mobili e immobili di proprietà personale, ogni membro professso si attiene a quanto disposto dall'art. 28, §3.

§3. Il patrimonio può essere incrementato anche da donazioni e lasciti di persone terze rispetto ai membri dell'Associazione.

IV. Le fraternità

Art. 21. §1. L'Associazione può aprire nuovi nuclei o fraternità in cui perseguire le medesime finalità di religione e di culto secondo la grande tradizione monastica.

§2. Le fraternità sono erette dal priore con l'approvazione della maggioranza dei due terzi del consiglio e dopo aver ricevuto il consenso scritto dall'autorità ecclesiastica competente per il luogo in cui la fraternità viene eretta, in analogia con i cann. 609 e 616 del CIC.

Art. 22. §1. Per ogni fraternità di cui il consiglio ha deliberato l'apertura il priore nomina un/a responsabile amministratore per la durata di un anno e, successivamente, un/a responsabile e, se necessario, un/a vice-responsabile per la durata di tre anni rinnovabili. Il priore assegna i fratelli alle fraternità maschili e, insieme alla sorella responsabile, le sorelle alle fraternità femminili. La permanenza di un/a fratello/sorella in fraternità sarà di tre anni rinnovabili, anche tacitamente, fino a un massimo, salvo casi particolari, di 15 anni. Il priore, avvertito il discretorio, può inoltre richiamare in comunità un membro precedentemente assegnato a una fraternità, come pure decidere il passaggio di un membro da una fraternità all'altra.

§2. Il/la responsabile della fraternità ha compiti non solo pratici, ma anche di animazione spirituale del nucleo o della fraternità. Esercita tale ministero in fedeltà alla Regola di Bose, in sintonia con il priore, in armonia con le direttive del consiglio dell'Associazione e tenendo conto delle persone e delle circostanze.

§3. I/le responsabili delle fraternità, oltre a partecipare al consiglio generale annuale, sono chiamati dal priore possibilmente due volte all'anno per incontrare il discretorio. Inoltre il priore visiterà almeno una volta all'anno le fraternità di fratelli e analogamente farà la sorella responsabile delle sorelle per le fraternità di sorelle. In occasione di tale visita si svolgerà un consiglio di fraternità.

§4. I/le fratelli/sorelle delle fraternità a loro volta sosterranno a Bose, oltre all'eventuale partecipazione al consiglio generale annuale, almeno due settimane ogni anno.

§5. Il priore designa anche per ogni fraternità un economo/a per la durata di tre anni rinnovabili. Questi agirà avendo come primo referente il responsabile della fraternità e renderà conto della gestione della fraternità mensilmente al priore, all'economo dell'Associazione e al responsabile della fraternità. Inoltre presenterà annualmente il bilancio al consiglio generale annuale.

V. Ammissione di nuovi membri, uscita e dimissione dalla comunità

Art. 23. §1. Il/la candidato/a alla vita monastica chiede al priore/alla sorella responsabile delle sorelle di poter vivere un tempo in comunità per conoscerne la vita e operare un discernimento della propria vocazione.

§2. Al termine di questo tempo della durata ordinaria di tre mesi, chiamato "stage", il/la candidato/a può chiedere di essere ammesso/a al postulato. Per l'ammissione al postulato si richiedono:

- a) Attestazione di avere ricevuto i sacramenti dell'iniziazione cristiana e di essere libero da vincoli giuridici o canonici verso terzi;
- b) Chiari segni di vocazione monastica conforme allo spirito della Regola di Bose;
- c) Equilibrio psichico, stabilità e maturità affettiva;
- d) Età ordinariamente compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

§3. L'ammissione al postulato è di competenza del priore, su presentazione di richiesta scritta motivata da parte dell'interessato/a e sentito il parere di chi ha accompagnato il/la candidato/a durante lo stage. Il priore, la sorella responsabile delle sorelle e i/le responsabili della formazione valutano con attenzione la maturità umana del/la postulante, per accertarsi che la scelta sia libera e consapevole.

§4. Se il candidato è un/a religioso/a proveniente da altro Istituto (CIC cann. 684-685) o un presbitero (cf. can. 644), si osservino inoltre le norme stabilite dal diritto universale.

Art. 24. §1. L'ammissione al noviziato, trascorso un anno di postulato, è anch'essa di competenza del priore, sentito il/la responsabile del/la postulante.

§2. All'inizio del noviziato, il/la novizio/a riceve l'abito liturgico e il Salterio alla presenza di tutti i membri radunati per la preghiera.

§3. Il noviziato ha una durata compresa tra i tre e i quattro anni durante i quali il/la novizio/a riceve un'adeguata formazione umana e spirituale ed è introdotto/a alle esigenze della vita comunitaria. L'accompagnamento del/la novizio/a è riservato al/la responsabile della formazione sotto l'autorità del priore, di concerto con la sorella responsabile delle sorelle quando si tratta di novizie.

§4. Nel periodo complessivo di formazione – postulato e noviziato – il/la postulante o novizio/a sarà seguito da due diversi responsabili della formazione, distinti dal priore e dalla sorella responsabile delle sorelle.

§5. Durante il periodo del noviziato il/la novizio/a trascorrerà possibilmente alcuni mesi in una fraternità.

§6. Durante il noviziato il priore riunisce il discretorio ogni sei mesi per sottoporre alla sua attenzione l'itinerario formativo del/la novizio/a e riceverne pareri e consigli. A tali riunioni saranno presenti anche i responsabili della formazione.

§7. Al termine dei tre anni dall'inizio del postulato, il consiglio dovrà esprimere con voto segreto un parere consultivo sul/la novizio/a circa il prosieguo del noviziato in vista dell'accoglienza liturgica. Tale parere terrà conto in particolare della predisposizione a vivere in una comunità mista, dell'equilibrio psichico, dell'attitudine al lavoro e dell'assiduità alla preghiera da parte del/la novizio/a.

Art. 25. §1. I membri temporanei sono liberi di uscire dalla comunità in qualsiasi momento notificando la loro volontà al priore. Analogamente, possono essere congedati dal priore in qualsiasi momento dopo che questi ha sentito il parere dei responsabili della formazione.

§2. In caso di uscita di un membro temporaneo, nulla gli è dovuto da parte dell'Associazione, ma la comunità lo aiuterà nel suo reinserimento nella vita quotidiana.

§3. Concluso il noviziato, il membro temporaneo che liberamente lo richiede sarà ammesso all'accoglienza liturgica dal priore, sentito il parere del/la responsabile della formazione e previo consenso del consiglio della comunità, espresso segretamente a maggioranza dei due terzi dei votanti. In mancanza di tale maggioranza, il membro temporaneo deve lasciare la comunità.

Art. 26. §1. I membri probandi che manifestano l'intenzione di uscire dalla comunità notificheranno la loro volontà al priore, su iniziativa del quale verrà convocato il discretorio, onde vagliare le ragioni del membro in questione e aiutarlo nel discernimento. Egli è comunque libero di uscire dalla comunità, notificando per iscritto le sue intenzioni al termine di tale iter al priore.

§2. I membri probandi possono essere congedati dalla comunità su iniziativa del priore, il quale, sentito il discretorio, convoca il consiglio, il quale si esprime a maggioranza dei due terzi.

§3. In caso di uscita di un membro probando, nulla gli è dovuto da parte dell'Associazione, ma la comunità lo aiuterà nel suo reinserimento nella vita non monastica.

Art. 27. §1. L'ammissione di un membro probando alla professione perpetua e definitiva avviene trascorsi due o tre anni dall'accoglienza liturgica, su iniziativa del priore e con voto segreto del consiglio a maggioranza assoluta dei votanti. In mancanza di tale maggioranza, il/la probando/a deve lasciare la comunità.

§2. Nel tempo che intercorre tra l'ammissione e la professione perpetua e definitiva il/la probando/a può partecipare al consiglio senza diritto di voto.

Art. 28. §1. All'atto della professione, notificata all'autorità competente della Chiesa, il candidato appone di suo pugno il proprio nome e cognome sulla Regola di Bose che sarà conservata negli archivi della comunità.

§2. I membri professi acquisiscono diritto di voto attivo e passivo in consiglio.

§3. Ogni membro con l'atto della professione perpetua e definitiva rinuncia sia al possesso sia alla futura acquisizione della proprietà personale di qualsiasi bene immobile o capitale finanziario, salvo l'eventuale rendita pensionistica obbligatoria per legge. Ogni membro professo deve pertanto rinunciare ai beni che possiede cedendoli all'Associazione in forma valida anche secondo il diritto civile oppure donandoli ai poveri con atto pubblico. Il membro professo redige inoltre un testamento che risulti valido anche per il diritto civile. Il tutto in analogia a quanto disposto da CIC can. 668 commi 1, 4 e 5.

Art. 29. Il priore, sentito il parere del discretorio, potrà concedere ai membri professi – che ne manifestassero l'esigenza motivata – di vivere gli impegni monastici assunti fuori comunità o fraternità (*extra domum* cf. CIC can. 665) per un prolungato periodo di tempo. Dopo 12 mesi di *extra domum*, il membro professo sarà privato del diritto di voto attivo e passivo fino al termine del periodo di tempo *extra domum*.

Art. 30. §1. I membri professi che vogliono uscire dall'Associazione devono notificare il loro intendimento al priore e attendere che su iniziativa del priore si pronunci il consiglio della comunità. Il consiglio vaglierà le motivazioni e se lo ritiene opportuno si adopererà per un differimento e una maggiore ponderazione della decisione.

§2. Al membro professo che recede legittimamente dalla vita monastica può essere concesso su sua richiesta un anno *extra claustra* (in analogia a CIC cann. 686-687) rinnovabile fino a un massimo di tre, prima di essere considerato dimesso. I membri professi esclaustrati non hanno voce attiva e passiva in consiglio.

§3. Ove l'intenzione di recedere dall'Associazione appaia irremovibile, il consiglio stabilirà la data di dimissione in cui il recesso opera i suoi effetti. Da tale data il/la professore/a recedente non avrà più voce attiva e passiva in consiglio. L'autorità competente della Chiesa sarà informata della dimissione definitiva del/la professore/a.

§4. Qualora un membro professo abbandoni la Comunità illegittimamente, cioè senza aver notificato il proprio intendimento di recedere e senza aver intrapreso l'iter di discernimento comunitario previsto ai paragrafi precedenti del presente art. 30, operando perciò una "fuga", verrà dimesso di autorità dal Consiglio, con gli effetti previsti dal paragrafo 3 del presente articolo 30.

§5. Analoga dimissione definitiva con relativi effetti si avrà nel momento in cui un membro professo cambi stato di vita contraendo o attendando matrimonio anche solo civilmente oppure entrando a far parte di altra comunità religiosa.

§6. Analogamente il priore potrà, per causa grave, dopo aver consultato preventivamente il discretorio, sottoporre al consiglio l'esclusione autoritativa o la dimissione dall'Associazione di un membro. Questi avrà il diritto di essere informato riguardo alle contestazioni che gli sono mosse, e dovrà essere ascoltato dal consiglio, che potrà deciderne la dimissione a partire da una data certa

stabilita, a seguito di un voto a maggioranza dei due terzi dei votanti. Per l'esclusione autoritativa di un membro professo valgono per analogia i cann. 694, 695 e 696 del CIC.

§7. In caso di dimissione definitiva, al/la professo/a dimesso/a l'Associazione fornirà un aiuto anche economico secondo giustizia e carità, tenendo conto degli anni trascorsi in comunità, dei lavori svolti e/o degli studi di cui l'Associazione si è fatta carico nel corrispondente lasso di tempo.

VI. Norme finali

Art. 31. La Comunità monastica di Bose può sciogliersi soltanto se tutti i membri professi lo decidono all'unanimità. In caso di scioglimento il consiglio determinerà la destinazione dei beni rimanenti a un'entità terza rispetto ai membri, salvaguardando i diritti acquisiti e la volontà degli offerenti (CIC, cc. 326, §2).

Art. 32. Per tutto ciò che non è formalmente espresso nel presente Statuto, si rimanda ai canoni del Codice di Diritto Canonico riguardanti le associazioni private di fedeli dotate di personalità giuridica.